



MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EFFICIENTE, EFFICACE E TEMPESTIVA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CON RELATIVE MODALITA' ESECUTIVE

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha modificato l'articolo 40 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), disponendo che le documentazioni contenenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati; conseguentemente, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e rechneranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*.

La norma obbliga quindi le amministrazioni pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni per espressa previsione di legge.

Gli articoli 71 e 43 del DPR n. 445/2000 prevedono l'obbligo a carico delle P.A. di procedere alle verifiche (anche a campione) di quanto autocertificato dal cittadino.

Si comunica che per quanto riguarda il Comune di Porcari, ai fini di un'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati da parte dell'amministrazione procedente, l'Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi e per l'effettuazione dei controlli è stato individuato con delibera di G.C. n. 6 del 11.01.2012 nel Servizio AA.GG.LL.AA. – P.zza Felice Orsi n. 1 – 55016 Porcari (LU).

L'Amministrazione che richiede la verifica dovrà quindi inviare una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni rese e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza di quanto dichiarato con i dati in possesso dell'amministrazione che li detiene.

Tale richieste dovranno rispettare alcuni requisiti minimi ed in particolare:

- ✚ dovranno essere prodotte su carta intestata dell'ente, munite di timbro e firma e dovranno riportare nome, cognome e qualifica del richiedente;
- ✚ dovranno essere inviate con le seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.porcari@postacert.toscana.it; a mezzo fax al numero 0583/297564; a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del Comune: P.zza Felice Orsi n.1 – 55016 Porcari (LU)

Il Responsabile dell'Ufficio è tenuto a far sì che la risposta alle richieste di controllo da parte delle amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, secondo l'iter procedurale seguente:

- 1) Le richieste di controllo vengono smistate dall'addetto all'ufficio protocollo oltre che al servizio competente a dare conferma all'amministrazione procedente dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, anche all'Ufficio per la “decertificazione”;
- 2) Qualora i dati di cui è stata chiesta conferma siano direttamente accessibili da parte delle amministrazioni procedenti, il servizio competente ne informa immediatamente l'amministrazione procedente notiziando contestualmente l'Ufficio per la “decertificazione”;
- 3) Nel caso in cui non vi sia la possibilità di accesso diretto ai dati, la conferma è fornita dal servizio competente per via telematica entro il termine eventualmente richiesto dall'amministrazione procedente e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- 4) Dell'avvenuta trasmissione della conferma di cui al punto 3) è notiziato contestualmente il responsabile dell'ufficio per la “decertificazione” per il controllo circa il rispetto dei termini, con l'onere di relazionare il Segretario Generale ai fini degli effetti del mancato rispetto del termine di trenta giorni. Ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge 183/2011 “ La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Responsabili dell'omissione.”

Per agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni titolari di banche dati, accessibili telematicamente, predispongono, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da Digit PA, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, così da disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'art. 43 del testo Unico sulla documentazione amministrativa.